



Liceo Statale Bonaventura Rescigno

SCIENTIFICO - SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - MATEMATICO 2.0 - BIOMEDICO

VIA VIVIANO 3, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA)

COD. IST. SAPS18000P
C.F. 94000440654
codice unico ufficio UFR7D

TEL +39 081 931785
FAX +39 081 5141210

WWW.LICEORESCIGNO.EDU.IT
MAIL: SAPS18000P@ISTRUZIONE.IT
PEC: SAPS18000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il D.Lgs. 165/2001, in particolare l'art. 43;
- **VISTO** il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- **VISTA** la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
- **TENUTO CONTO** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- **CONSIDERATO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- **ATTESO CHE** le norme contenute nell'accordo si applicano a tutto il personale dirigente, docente, educativo ed ATA, con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato in servizio presso le scuole statali di ogni ordine e grado nonché presso le istituzioni educative;
- **TENUTO CONTO** che presso il Liceo "B. Rescigno" risulta funzionante n. 1 plesso di scuola secondaria di II grado;
- **VISTO** il Protocollo di intesa stipulato tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001, prot. n. 840 del 02.02.2021

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

ART. 1

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020

Le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi di personale necessari a realizzarle sono di seguito elencati:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:
 - o n. 2 assistenti amministrativi;
 - o n. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;
 - o n. 2 collaboratori scolastici (per plesso) per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

- vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio:
 - o n. 1 collaboratore scolastico.
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - o n. 1 assistente amministrativo;
 - o n. 2 collaboratori scolastici.

ART. 2

Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà;
- rotazione a partire dal più giovane come anzianità di servizio.

ART. 3

Comunicazioni e azioni del Dirigente scolastico e del personale in caso di sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, tramite modulo Google, il personale a comunicare tramite compilazione modulo Google, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. Il modulo potrà essere compilato utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo di posta elettronica con dominio @liceoescigno.edu.it. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'Accordo riguardo ai nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti minimi. La mancata compilazione del questionario nei termini indicati da parte del personale equivale a comunicare la propria non decisione rispetto alla scelta che si intende effettuare.
2. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
 - a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero;
 - b) le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi:
 - alla rappresentatività a livello nazionale;
 - alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica;
 - alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
 - c) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
 - d) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione.
3. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti minimi previsti, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con precedente comunicazione,

- chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
4. Il Dirigente scolastico può disporre: a) un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario e lo comunica ai docenti; b) può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire neanche un servizio minimo; c) può chiudere la scuola se tutti hanno dichiarato di scioperare; informa le famiglie sulle modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsto per il giorno di sciopero, se ha piena contezza del numero del personale scioperante, altrimenti organizza con il personale docente che non sciopera il servizio la mattina stessa dello sciopero.
 5. I docenti che non scioperano devono assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste e possono essere chiamati dal dirigente a cambiare orario, sempre per le ore di lavoro previste, a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza agli alunni e ad essere presenti a scuola sin dalla prima ora per un orario pari a quello che avrebbero dovuto svolgere quel giorno. Se il servizio è sospeso, i docenti non scioperanti si presentano a scuola, nel loro orario di lavoro o secondo le indicazioni date.
 6. In base agli elementi acquisiti anche dal registro firma, il Dirigente Scolastico e/o i Collaboratori del Dirigente Scolastico comunicheranno nel più breve tempo possibile alle famiglie e al personale le modalità di funzionamento o l'eventuale sospensione/riduzione del servizio.
 7. Non è consentito l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico prima della predetta comunicazione e nessun altro docente o altro personale, se non espressamente incaricato, potrà dare indicazioni ai genitori relativamente alle modifiche degli orari di ingressi/uscite o sospensione del servizio delle classi o autorizzare l'ingresso degli alunni prima della comunicazione sulle modalità di funzionamento. In caso di DAD, saranno il DS o i suoi delegati a fare comunicazione di eventuale adattamento.
 8. I collaboratori scolastici che entrano in servizio all'inizio del primo turno lavorativo dichiarano la propria presenza a scuola (presa di servizio) comunicando tempestivamente all'Ufficio di Direzione.
 9. Il Dirigente, o un suo delegato, in forza del diritto conferitogli come datore di lavoro (si veda l'ultima sentenza della Corte di Cassazione 15782 del 19 luglio 2011), in caso di assenza di tutti i collaboratori scolastici, si recherà ad aprire il plesso per consentire l'accesso al personale non scioperante e a quegli alunni che potranno essere accolti.
 10. I collaboratori del DS si assicurano che entrino solo gli alunni con il docente della prima ora; le classi senza il docente della prima ora, in assenza di diverse indicazioni da parte della dirigenza, non potranno essere accolte a scuola.
 11. Gli alunni che vengono fatti entrare avranno lezione secondo il loro orario, compatibilmente con i docenti presenti. I docenti scioperanti non dovranno essere sostituiti nella loro attività didattica, ma in quelle ore dovrà solo essere garantita la sorveglianza da parte dei docenti presenti.
 12. I genitori e gli studenti maggiorenni:
 - attenderanno fuori dall'edificio le comunicazioni del dirigente e/o delegato sulle eventuali modifiche di orario della classe interessata (potranno entrare agli orari comunicati solo le classi autorizzate per le quali si garantisce il servizio);
 - dovranno prelevare i figli/uscire dall'edificio agli orari comunicati all'inizio delle attività didattiche.
 13. Al fine di garantire la più ampia applicazione della normativa vigente, il dirigente scolastico e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale, anche facendo ricorso all'apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione "Statistiche Scioperi Archiviati" disponibile nell'applicativo SIDI "Rilevazione scioperi WEB".
 14. nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ART. 4

Norme da rispettare in caso di sciopero

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanze sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero

indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

2. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero.
3. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
 - b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un'intera giornata;
 - c) gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
 - d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a); l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
 - e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso non inferiore a 10 giorni;
 - f) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
 - g) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome;
 - h) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili;
 - i) sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.
4. Le azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative, atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di:
 - di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie;
 - di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione.Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe;
5. Gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento del tetto massimo previsto: 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.
6. Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali.

7. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.
8. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
9. Non possono essere proclamati scioperi:
 - dall'1 al 5 settembre;
 - nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.
10. Il dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Rossella De Luca

*(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)*